

DIREZIONE GENERALE

C.so Europa, 246 – 20017 Rho (Mi)

tel. 02.93209916– Fax 02.93209951

e-mail: direzione.generale@aslmi1.mi.it

Rho, 21.11.2012

Prot. n. 90861

Classe: 1.1.1.1

Al Signor Sindaco

All'Assessore alle Politiche Sociali

Oggetto: Delibera n. IX/4380, del 7 novembre 2012, avente per oggetto "Determinazioni in materia di esenzioni: modifiche alla DGR n. 4230 del 25 ottobre 2012".

In riferimento alla precedente nota, in cui si preannunciavano modifiche per la determinazione delle esenzioni alla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale per cittadini in stato di disoccupazione, mobilità, cassa integrazione straordinaria e in deroga, contratto di solidarietà, ex art. 1, D.Lgs. 726/1984, si trasmettono ulteriori integrazioni sopraggiunte a seguito della DGR n. IX/4380, del 7 novembre 2012, avente per oggetto "Determinazioni in materia di esenzioni: modifiche alla DGR n. 4230 del 25 ottobre 2012". Con tale provvedimento, la Regione Lombardia ha stabilito che, sino al 31/12/2012, vengono confermate:

- *le previsioni, di cui alle DGR n. VIII/10804/09, DGR n. VIII/11270/10 e DGR n. IX/3341/12 relative all'esenzione dalla compartecipazione alla spesa farmaceutica e per le prestazioni di specialistica ambulatoriale, a prescindere dal reddito, in favore dei cittadini interessati da disoccupazione, mobilità, cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione in deroga, contratto di solidarietà cosiddetto difensivo ex art. 1, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, per la durata della condizione e per i familiari a loro carico.*


Si confermano, pertanto, **sino al 31/12/2012, le validità delle esenzioni E08 ed E09** precedentemente rilasciate e di quelle che verranno rilasciate dall'ASL sino a tale data a favore di cittadini e loro familiari a carico in mobilità, cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione in deroga, contratto di solidarietà difensivo, disoccupazione, senza alcun limite di reddito e per la durata della condizione.

A partire dal 01/01/2013, l'esenzione E12 verrà rilasciata ai disoccupati iscritti agli elenchi anagrafici dei centri per l'impiego, con reddito familiare pari o inferiore a 27.000 euro/anno e ai familiari a loro carico per il periodo di durata di tale condizione; mentre l'esenzione E13 verrà rilasciata ai cittadini in cassa integrazione straordinaria o in deroga o in mobilità o con contratto di solidarietà difensivo che percepiscano una retribuzione comprensiva dell'integrazione salariale o indennità non superiore ai massimali mensili previsti dalla Circolare n. 20 dell'INPS del 08.02.2012 e i familiari a loro carico per il periodo di durata di tale condizione.

Scusandoci per le modifiche sopraggiunte a breve distanza dalle prime indicazioni, si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giorgio Scivoletto



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MILANO 1

Sede legale: Legnano - 20025 - Via Savonarola, 3

Direzione Generale: Rho - 20017 - Corso Europa, 246

Sede amministrativa: Magenta - 20013 - Via Al Donatore di Sangue, 50

Codice Fiscale e P. IVA 12313930153 - Numero Verde 800.671.671 - Sito Internet www.aslmi1.mi.it